

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XCIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1081
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1081
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Senatore ZANNIER: Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (4557);	
BRANDI: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (3279);	
RUSSO SPENA: Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (3324) . . . . .	1082
PRESIDENTE, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .	1082, 1083 1084, 1085
BERAGNOLI . . . . .	1084, 1085
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1083, 1084, 1085
TAVERNA . . . . .	1083
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni (4612);	

	<b>PAG.</b>
BOLOGNA: Nuove norme per l'assegnazione di alloggi ai profughi (4512) . . . . .	1086
PRESIDENTE . . . . .	1086, 1087, 1088, 1090
AMENDOLA PIETRO . . . . .	1087, 1090
BOLOGNA . . . . .	1087, 1088
CARRA, <i>Relatore</i> . . . . .	1086, 1087, 1088, 1090
CAVALLARO FRANCESCO . . . . .	1087, 1088, 1090
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1090
RIPAMONTI . . . . .	1087, 1088
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1091

**La seduta comincia alle 11,15.**

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fortini e Greggi.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del regolamento, il deputato Bologna.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Zannier: Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4557); e dei deputati: Brandi: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (3279); Russo Spena: Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 463, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche (3324).**

PRESIDENTE, *Relatore f.f.* L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge n. 4557, d'iniziativa del senatore Zannier, concernente: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato; n. 3279, d'iniziativa del deputato Brandi, concernente « Norme in materia di appalti di opere pubbliche »; e n. 3324, d'iniziativa del deputato Russo Spena, concernente: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 21 giugno 1964, n. 643, contenente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ».

Su questi provvedimenti riferirò io stesso, sostituendomi al relatore onorevole Abate, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge 4557. La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 3279, entro i limiti delle disposizioni contenute nella richiamata iniziativa legislativa n. 4557 ». Per quanto riguarda la proposta di legge n. 3324, non era richiesto alcun parere.

Le proposte di legge sottoposte alla nostra attenzione vertono su materia che è stata più volte oggetto di discussione da parte della Commissione: la determinazione delle quote di incidenza dei materiali, dei trasporti, della manodopera e dei noli sul costo complessivo delle opere realizzate. A suo tempo abbiamo discusso molto sull'argomento e con molta fatica abbiamo fissato dei parametri che peraltro non diedero buona prova.

La proposta di legge n. 4557, partendo dal presupposto che la somma delle varie prestazioni sia eguale a 100, stabilisce che il ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina con proprio decreto gli indici di incidenza per le principali prestazioni per ogni categoria di lavoro. La nuova regolamenta-

zione della materia, in precedenza contenuta nei commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, precisa ancora che i bandi d'asta, gli inviti per licitazione e gli schemi di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario, devono porre in evidenza l'indicazione delle quote di incidenza e della squadra tipo, che, in alcuni casi, devono trovare esplicita conferma da parte delle Amministrazioni committenti.

In un altro articolo del provvedimento in discussione si provvede alla proroga fino al 30 giugno 1968 dei termini stabiliti dalla legge 9 marzo 1967, n. 120; in sostanza, si tratta della non applicazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, già disposta con una serie di precedenti disposizioni legislative.

Ma la disposizione chiave di questa proposta di legge è quella contenuta nell'articolo 3, che si riferisce alla proroga della discussa norma di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, che aveva diminuito, derogando, oltre che al dettato delle leggi 6 dicembre 1967, n. 1501 e 9 giugno 1950, n. 329, al disposto dell'articolo 1664 del codice civile, dal 10 al 6 per cento la quota di rischio gravante sull'imprenditore. Il provvedimento consente, riducendo l'alea dell'imprenditore, di richiedere la revisione dei prezzi di appalto qualora, nel corso dei lavori, fossero intervenuti aumenti nei costi delle opere superiori al 6 per cento.

La norma in vigore fino al 31 luglio 1966, viene prorogata a tutto il 31 dicembre 1968 limitatamente alle opere realizzate entro tale termine. In sostanza, si chiede che la norma già scaduta da oltre un anno e mezzo abbia continuità di applicazione.

Le altre parti della proposta di legge riguardano problemi inerenti alla restituzione di ritenute a garanzia suppletiva e l'esonero dalla prestazione di cauzione anche quando l'esecuzione dei lavori sia disciplinata dal capitolato generale di appalto per opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1603, di cui agli articoli 48 e 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, sui quali credo non sia il caso di dilungarsi. Si tratta, in sostanza, di facilitare il recupero da parte degli imprenditori di ritenute di garanzia suppletiva e la restituzione di cauzione versata a garanzia anche mediante la sostituzione, in taluni casi, con valide fidejussioni. Come conseguenza logica, vengono introdotte alle disposizioni in vigore appropriate modifiche.

L'articolo 6 ha per oggetto una precisazione suggerita dall'esperienza, e riguardante le modalità per l'adozione di decisioni in base alla legge 6 dicembre 1947, n. 1501, modificata dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, nel senso che le decisioni di una pletorica commissione sono valide anche se prese con l'intervento di metà dei componenti e a maggioranza. Si precisa inoltre che nel caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Una modifica di un certo livello per la sua praticità è contenuta nell'articolo 7 che emenda l'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, riguardante l'albo dei costruttori: si introduce infatti un comma con il quale si stabilisce che, in luogo del certificato della cancelleria del tribunale, previsto all'ultima parte del primo comma del citato articolo 3, le società commerciali sono autorizzate a presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, nella quale sia messo in evidenza che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, o non ha presentato domanda di concordato. Il certificato della cancelleria del Tribunale, in tale caso sarà presentato dalla ditta aggiudicataria soltanto all'atto della stipulazione del contratto. Si tratta di una nuova procedura che, come può rilevarsi, alleggerisce notevolmente le formalità di partecipazione ad una pubblica gara di appalto.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole alla proposta di legge n. 4557 non senza discussione sugli oneri che sarebbero derivati dall'applicazione dell'articolo 3. L'assenso della Commissione significa che gli eventuali oneri per lo Stato hanno trovato la debita copertura.

Richiamandomi alle considerazioni fatte ritengo che la proposta di legge n. 4557, di portata più ampia delle proposte di legge n. 3279, che si limita *sic et simpliciter* alla proroga dell'articolo 1 della citata legge 23 ottobre 1963, n. 1481, relativamente alla riduzione dell'alea per gli imprenditori e dell'articolo 6 della legge 21 giugno 1967, n. 463, riguardanti agevolazioni per lo svincolo di garanzie, e di quella presentata dall'onorevole Russo Spena che ha per oggetto esclusivamente quest'ultimo problema, possa trovare favorevole accoglimento da parte della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TAVERNA. Il provvedimento di cui ci occupiamo agisce in duplice senso: positivo e negativo. Infatti, qualora vi sia una diminuzione dei costi, si dovrebbe determinare una riduzione dei prezzi. Così stanno le cose, perché ogni sei mesi ci ritroviamo qui per

prorogare i termini di disposizioni vigenti e non facciamo in modo che si tratti invece di un provvedimento definitivo?

PRESIDENTE, *Relatore ff.* È un provvedimento che, per quanto riguarda i costruttori, ha aspetti decisamente favorevoli. L'unico dubbio potrebbe essere sollevato in senso opposto.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dopo la relazione del Presidente non c'è molto da aggiungere.

Ci troviamo di fronte a una materia molto travagliata, come dimostrano le proroghe a cui si è dovuto fare ricorso di tanti in tanto, e che ha dato luogo a notevoli dubbi interpretativi. Norme come quella contenuta nell'articolo 3 della proposta di legge n. 4557 hanno addirittura valore di interpretazione autentica, e come tali tendono ad eliminare gravi controversie in corso ed a dare l'interpretazione ritenuta più esatta alle norme in vigore.

Il testo della proposta di legge n. 4557 al Senato è stato sottoposto ad attento esame e parzialmente modificato. Credo che questo sia quanto di meglio si possa fare nell'attuale momento in materia, anche se non pretendiamo di dire che le norme contenute nella proposta di legge stessa siano perfette.

Comunque, dato che il provvedimento è già stato confortato dall'approvazione del Senato, raccomando vivamente alla Commissione di volerlo approvare senza modificazioni.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione la proposta di legge n. 4557.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura, avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

I commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno 1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto, distintamente per le principali categorie di lavori, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in mo-

do che la loro somma sia eguale a 100, nonché la composizione della squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo.

Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo, in numero complessivo non superiore a dieci, più rappresentativi secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria.

Per ogni lavoro da appaltare, concedere o affidare, l'Amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra tipo stabilite dal decreto ministeriale per la categoria di appartenenza dell'opera, salvo che, in considerazione della particolare natura dei lavori, essa non intenda determinare specificamente in sede di progettazione le quote di incidenza e la squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono comunque contenere l'indicazione delle quote di incidenza e della squadra tipo. Nel caso di appalto-concorso, quando l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di cui all'ultima parte del precedente comma, le quote di incidenza e la squadra tipo determinate nel progetto prescelto sono confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la cui composizione è stabilita ai sensi dei precedenti commi, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Il termine previsto dalla legge 9 marzo 1967, n. 120, è ulteriormente prorogato a tutto il 30 giugno 1968.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, si applicano a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge stessa ed entro il 31 luglio 1966, limitatamente alla parte di lavori eseguita entro il 31 dicembre 1968.

Gli onorevoli Todros e Beragnoli ne hanno proposta la soppressione.

BERAGNOLI. Prendo la parola semplicemente perché l'onorevole sottosegretario ha dichiarato che l'articolo 3 di questa proposta di legge ha valore di interpretazione autentica. Io non direi questo: direi che ha valore più di una sanatoria o di una correzione dell'interpretazione che è stata data dalla Corte dei conti alla legge in vigore, in quanto la Corte stessa non riconosce il limite del 6 per cento per la revisione dei prezzi relativamente ai lavori proseguiti dopo il 31 luglio 1966. Prorogando l'efficacia di quella norma a tutti i lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1968, evidentemente si procede ad una sanatoria che dalla legge originaria non era assolutamente consentita.

È un campo, questo, in cui sono in gioco decine di miliardi. È per queste considerazioni che noi insistiamo nel nostro emendamento.

PRESIDENTE, *Relatore ff.* Nella mia veste di relatore facente funzione, devo insistere per l'approvazione dell'articolo 3, il quale, se è vero che può avvantaggiare delle posizioni poco chiare, tuttavia viene anche a sanare la posizione di molti imprenditori in maggioranza di modesta dimensione finanziaria che realmente sono venuti a trovarsi in difficoltà a seguito di variazioni dei prezzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Non mi pare che per la posizione discutibile di qualcuno si debbano punire tanti altri imprenditori che hanno operato con onestà, con alacrità e che verrebbero ad essere danneggiati se non fosse riconosciuta la revisione dei prezzi per gli eventuali oneri sopportati oltre il 6 per cento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'approvazione della norma in discussione ci metterebbe di fronte alla certezza del diritto. Inoltre, mentre nella proposta di legge originaria si proponeva una proroga *sine die*, ora la proroga stessa è circoscritta ai lavori eseguiti entro il 31 dicembre 1968. Si consideri che molte imprese avevano partecipato agli appalti ritenendo che la norma dovesse essere interpretata in questo senso; di qui sono insorte gravi difficoltà, controversie, riserve, eccetera.

Pertanto, anche se le osservazioni dell'onorevole Beragnoli sono in parte esatte, raccomandando di approvare l'articolo in questione, anche perché l'eventuale ritorno del provvedimento al Senato ne renderebbe sommamente improbabile l'approvazione nel corso di questa legislatura.

BERAGNOLI. Noi insistiamo nel nostro emendamento, in ciò anche confortati dal ricordo — che dovrebbe essere presente alla mente dell'onorevole De' Cocci, allora Presidente della nostra Commissione — che, discutendosi la legge originaria che riduceva l'alea dal 10 al 6 per cento, lo stesso ministro proponente, che era l'onorevole Sullo, replicando al termine della discussione generale, riconobbe lealmente come fosse inusitato che con una legge si modificasse una norma del codice civile di cui nessuno aveva mai chiesto la revisione, nemmeno quando, nell'immediato dopoguerra, la lievitazione dei prezzi era stata ben maggiore di quella che si preannunciava nell'ottobre del 1963.

I motivi della perplessità espressi allora dall'onorevole Sullo restano tuttora validi, per cui noi insistiamo nel chiedere la soppressione dell'articolo 3. D'altronde, anche sopprimendo l'articolo 3, il meccanismo della revisione dei prezzi scatterebbe se vi fossero aumenti dei prezzi superiori al 10 per cento. In definitiva, si tratta di una differenza del 4 per cento che è poca cosa, a fronte dei margini di guadagno di cui fruiscono soprattutto coloro che hanno appalti per lavori stradali, specialmente quando si tratti di effettuare consistenti movimenti di terra.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Approvando l'articolo 3 si tronca per sempre la questione. I contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge ed entro il 31 luglio 1966, fruiscono di queste disposizioni: per il periodo successivo cala una saracinesca. Si tratta di una transazione su un piano generale che introduciamo per legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3, di cui gli onorevoli Todros e Beragnoli hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

Do lettura dei restanti articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 4.

E data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo aver constatato, con il relativo verbale, l'ultimazione delle opere prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente e sentita la Direzione dei lavori, la restituzione totale o par-

ziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

#### ART. 5.

La facoltà dell'Amministrazione di esonerare dalla prestazione della cauzione definitiva al momento della stipulazione del contratto resta regolata dall'articolo 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1309, anche per i lavori la cui esecuzione sia disciplinata dal Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

(È approvato).

#### ART. 6.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è sostituito dal seguente:

« Le decisioni sono valide se prese con l'intervento di metà dei componenti e a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente ».

(È approvato).

#### ART. 7.

Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è inserito il seguente comma:

« In luogo del certificato della Cancelleria del Tribunale di cui all'ultima parte del precedente comma, le società commerciali possono presentare una dichiarazione sottoscritta dal loro legale rappresentante, dalla quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione o di fallimento o non ha presentato domanda di concordato; in tal caso, il certificato è presentato dalla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto ».

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni (4612); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bologna: Nuove norme per l'assegnazione di alloggi ai profughi (4512).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge n. 4612, concernente: « Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni » e della proposta di legge n. 4512, di iniziativa del deputato Bologna, concernente: « Nuove norme per l'assegnazione di alloggi ai profughi ».

Su questi provvedimenti non ci è ancora pervenuto il parere della II Commissione, anche se i termini sono ormai scaduti.

Il relatore, onorevole Carra, ha facoltà di svolgere la relazione.

CARRA, *Relatore*. Con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, emanato per delega concessa al Governo dal Parlamento, si è inteso unificare la normativa per l'assegnazione degli alloggi costruiti, a totale carico dello Stato o con il contributo statale, da parte dei vari enti preposti all'edilizia popolare. Tale normativa organica prevede una rigida elencazione dei requisiti necessari per poter partecipare ai bandi di concorso emessi dagli enti costruttori per ottenere l'assegnazione di alloggi.

Il provvedimento resta valido nella sua completezza, e ci si propone ora di perfezionarlo non perché si siano riscontrate insufficienze o inadeguatezze nei confronti della generalità dei cittadini che possono aspirare a questo tipo di alloggi, quanto invece perché la normativa generale ovviamente non può tener conto delle esigenze particolari e urgenti dei profughi e dei connazionali rimpatriati. Questi, infatti, normalmente ospitati nei centri di raccolta gestiti direttamente dal Ministero dell'interno, si trovano nella particolare situazione di non poter fissare la propria residenza se non quando abbiano indi-

viduato la località nella quale trovare una sistemazione e una occupazione.

Inoltre la dispersione dei profughi e dei rimpatriati nei vari centri di raccolta è determinata non da una opzione fatta dagli stessi, quanto invece dalla disponibilità di alloggi atti ad essere utilizzati come centri di raccolta, che, normalmente, sono dislocati in zone che non offrono occasioni di occupazione.

Questi due ordini di ragioni — la dispersione di profughi in varie zone e l'impossibilità per essi di fissare la propria residenza — li mettono in difficoltà o addirittura in condizione di svantaggio. Infatti per poter partecipare all'assegnazione, in locazione o in proprietà, degli alloggi è necessario risiedere nel comune in cui gli alloggi stessi vengono costruiti.

Inoltre, poiché il bando di concorso ha diffusione nell'ambito provinciale, molti profughi non hanno la possibilità di parteciparvi, né di aspirare ad occupare alloggi costruiti al di fuori del comune o della provincia in cui essi si trovano.

Il disegno di legge si propone di ovviare a questi inconvenienti con due innovazioni. La prima di esse consiste nel fatto che i bandi di concorso vengono predisposti dal prefetto della provincia nel cui ambito gli alloggi vengono costruiti, dandone diffusione anche al di fuori della provincia stessa presso tutte quelle associazioni che organizzano il ricovero dei profughi.

La seconda innovazione riguarda la soppressione del requisito della residenza nei riguardi dei profughi alloggiati nei centri di raccolta. Sono questi i due essenziali elementi innovatori e integrativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 655.

Poche parole ad illustrazione dei singoli articoli. L'articolo 1 riguarda i bandi di concorso per alloggi riservati esclusivamente ai profughi sistemati nei centri di raccolta. L'articolo 2 disciplina la quota del 15 per cento, riservata per legge ai profughi e ai rimpatriati, da utilizzarsi con bando di concorso e secondo una graduatoria. A questo riguardo mi sia consentita una precisazione: gli alloggi compresi nella quota del 15 per cento che restassero inutilizzati, saranno restituiti all'ente costruttore, affinché provveda alla loro assegnazione.

Nell'articolo 3 sono contenute norme intese a modificare la composizione delle commissioni provinciali e regionali, sostituendo

quelli che genericamente sono designati come « rappresentanti degli assegnatari » con i rappresentanti delle associazioni dei profughi e dei rimpatriati.

L'articolo 4 prevede particolari criteri per la valutazione del punteggio per la formazione delle graduatorie relative all'assegnazione degli alloggi; si darà una certa precedenza a coloro che sono ancora ospitati nei centri di raccolta nei confronti di coloro che invece li hanno abbandonati.

Per queste ragioni, il provvedimento merita di essere accolto nel testo predisposto dal Governo, anche perché esso recepisce pressoché totalmente le disposizioni della proposta di legge n. 4512 e le amplia, rendendole più organiche. È un testo, quello governativo, che merita di essere approvato, sia pure con alcuni emendamenti che suggerirò, precisando che si tratta di emendamenti formali.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

**AMENDOLA PIETRO.** Il nostro gruppo ritiene che sia stata opportuna l'iniziativa presa dal Governo nel presentare questo disegno di legge e, poiché condivide pienamente il testo sottoposto al nostro esame, darà ad esso voto favorevole.

**CAVALLARO FRANCESCO.** Una breve osservazione sull'articolo 3.

Chiedo che sia democratizzata la designazione dei rappresentanti delle categorie. Il testo sottoposto al nostro esame dispone che della Commissione prevista da tale articolo fanno parte « tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e dei rimpatriati designati dal prefetto della provincia ». Chiedo che si stabilisca che tali rappresentanti siano « designati dalle associazioni di categoria giuridicamente riconosciute ».

In via subordinata proporrei di aggiungere: « sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute ».

**BOLOGNA.** Poiché i profughi ricoverati nei centri di raccolta non sono poi tanti, proporrei di togliere l'inciso contenuto nel primo comma dell'articolo 1: « ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno ». Con ciò recheremmo un beneficio a tutti i profughi che magari si sono accontentati di vivere in un alloggio improprio.

**RIPAMONTI.** In relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Bologna vorrei sottolineare che i finanziamenti disposti con leggi speciali per la costruzione di alloggi per i

profughi sono finalizzati essenzialmente alla eliminazione dei campi profughi. Conseguentemente la priorità nella destinazione degli alloggi è volutamente collegata alla esigenza della eliminazione dei campi profughi. Se allarghiamo la fascia degli assegnatari includendovi, senza precise priorità, anche i profughi che hanno trovato altrove un alloggio, non facciamo altro che ritardare i tempi di eliminazione di questi centri di raccolta, che non mi risulta possano essere considerati come dei luoghi ideali. Si tratta di una vera piaga del nostro paese, che mi auguro venga rapidamente risanata!

A mio avviso, deve essere riaffermata la priorità dell'assegnazione degli alloggi ai profughi ospitati nei centri di raccolta al fine della eliminazione dei centri stessi. In proposito auspico che il Governo esamini nel frattempo la possibilità di migliorare le condizioni di vita degli ospiti dei centri di raccolta.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CARRA, Relatore.** Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Cavallaro, mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto in via subordinata all'articolo 3. Si tenga presente che le organizzazioni dei profughi sono sparse in maniera non uniforme su tutto il territorio nazionale, per cui riservare la rappresentanza dei profughi stessi alle associazioni presenti nella provincia potrebbe voler dire favorire il privilegio dei pochi presenti, negando la rappresentanza ai molti assenti dalla provincia stessa.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Bologna, ho già detto che mentre l'articolo 1 riserva gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato esclusivamente ai profughi che si trovano nei centri di raccolta, l'articolo 2 destina la quota del 15 per cento (riservata su tutte le costruzioni) a tutti i profughi. L'articolo 1 ha di mira proprio i fini ai quali si riferiva l'onorevole Ripamonti.

Per queste ragioni sono favorevole al mantenimento dell'articolo 1 nel testo attuale.

**DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Mi rimetto a quanto ha detto il relatore, con il quale concordo.

**PRESIDENTE.** Propongo di assumere come testo base per la discussione degli articoli quello del disegno di legge.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli Enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso è comunicato, altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, alle Associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione.

Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel Comune dove sorgono le costruzioni.

CARRA, *Relatore*. Propongo un emendamento formale al terzo comma. L'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ha modificato la denominazione in « Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati ».

Suggerisco pertanto che al terzo comma dell'articolo 1 sia menzionata con l'esatta denominazione.

BOLOGNA. Vorrei tornare su un concetto già espresso perché conosco bene la situazione triestina e so che oltre ai campi per profughi, giuridicamente riconosciuti, ne esistono tanti altri che non sono ufficialmente riconosciuti, sorti per iniziativa privata collaterale a quella dello Stato. Anche questi

profughi aspettano l'assegnazione di alloggi e per questa ragione avevo già chiesto di estendere la portata dell'articolo 1 anche a costoro; ma se questo dovesse essere di ostacolo all'approvazione del provvedimento non insisto nella mia proposta.

CAVALLARO FRANCESCO. Ritengo di dover associarmi alla richiesta dell'onorevole Bologna, perché altrimenti non si stimolano i profughi ad abbandonare i campi di raccolta fin quando non sarà loro assegnata un'abitazione. Sarebbe bene invece incoraggiarli a trovare anche altre sistemazioni, invece di mantenerli in situazioni di enorme disagio. Ritengo pertanto che la richiesta del collega Bologna sia giustificata e legittima.

RIPAMONTI. Devo rilevare che l'esigenza sottolineata dall'onorevole Cavallaro contrasta con quella espressa dall'onorevole Bologna che ha posto in rilievo il fatto che il ministero dell'interno ha riconosciuto i campi per profughi da esso organizzati e non quelli sorti per iniziativa privata.

Nell'esprimere il mio voto favorevole, prego tuttavia il Governo di voler prendere in considerazione la possibilità di assegnare alloggi anche ai profughi assistiti in campi sorti per iniziative assistenziali dei privati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 1.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione il terzo comma con la modifica proposta dal Relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione i successivi commi dell'articolo 1.

*(Sono approvati).*

Avverto che pertanto l'articolo 1 rimane così formulato:

ART. 1.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli Enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la loca-



lità, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso è comunicato, altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, alle Associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione.

Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel Comune dove sorgono le costruzioni.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

#### ART. 2.

I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto per le case per gli impiegati dello Stato, sono indetti dalla prefettura della provincia in cui gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli Enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota riservata, da mettere a concorso, nonché la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta e tutti i Comuni capoluoghi di provincia; esso è comunicato, altresì, agli organi ed enti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha indetto il concorso, sono sottoposte alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Per la partecipazione ai concorsi disciplinati nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel Comune dove sorgono le costruzioni.

Nella formazione della graduatoria per la assegnazione di tali alloggi è data precedenza assoluta ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno.

Gli alloggi che dovessero risultare non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi cessano di far parte dell'aliquota riservata di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e sono restituiti alla disponibilità degli Enti costruttori per l'assegnazione in conformità alle disposizioni che ne disciplinano le rispettive attività.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

#### ART. 3.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia.

I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di raccolta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi è il direttore del centro.

Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati, fanno parte della commissione regionale istituita con l'articolo 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione.

L'onorevole Cavallaro propone al primo comma di sostituire le parole « designati dal prefetto della provincia » con le parole « designati dalle associazioni di categoria giuridicamente riconosciute ». In via subordinata propone di aggiungere alla fine del primo comma le parole: « sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute ».

CAVALLARO FRANCESCO. Vorrei osservare che le categorie giuridicamente riconosciute sono pochissime e organizzate su base nazionale. Dichiaro comunque di non insistere sul primo emendamento, ma devo ribadire la necessità che sia accettato il secondo perché porta un minimo di democrazia nel disposto dell'articolo 3.

CARRA, *Relatore*. Sono d'accordo circa il sub-emendamento, ma vorrei pregare il presentatore di eliminare le parole « giuridicamente riconosciute » perché vi sono associazioni di categoria che, pur senza essere giuridicamente riconosciute, meritano di essere ricordate.

AMENDOLA PIETRO. Sono contrario poiché vi sono associazioni di fatto con carattere esclusivamente di parte.

CAVALLARO FRANCESCO. Accogliendo l'estensione proposta dal relatore si porrebbe in difficoltà il prefetto. Le associazioni che hanno dimostrato di essere funzionali sono state riconosciute facilmente, mentre è stato negato il riconoscimento ad associazioni sorte in particolari ed occasionali circostanze, come durante il periodo elettorale.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallaro, ella dunque non insiste sul primo emendamento ed insiste su quello presentato in via subordinata.

CAVALLARO FRANCESCO. Sì, signor Presidente.

CARRA, *Relatore*. Sentita l'osservazione dell'onorevole Amendola mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto senza alcuna modifica.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono anch'io d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato in via subordinata dall'onorevole Cavallaro Francesco e di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione i successivi commi dello stesso articolo 3.

(Sono approvati).

Avverto che pertanto l'articolo 3 rimane così formulato:

#### ART. 3.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere *g*) ed *h*) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di raccolta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi è il direttore del centro.

Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati fanno parte della commissione regionale istituita con l'articolo 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

#### ART. 4.

Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'articolo 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

1) per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:

a) con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unità, punti 1; da quattro a cinque unità, punti 2; da sei a sette unità, punti 3; da otto unità ed oltre, punti 4;

b) con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;

c) con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;

2) per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge:

Senatore ZANNIER: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4557):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	16
Voti contrari . . . . .	9

(La Commissione approva).

Comunico che rimangono pertanto assorbite le proposte di legge n. 3279 e n. 3324.

Disegno di legge:

« Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni » (4612):

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

Comunico che rimane pertanto assorbita la proposta di legge n. 4512.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Calvetti, Caradonna, Carra, Cavallaro Francesco, Corghi, Degan, Di Vittorio Berti Baldina, Fracassi, Giorgi, Guariento, Guarra, Lusoli, Nannini, Napolitano Luigi, Poerio, Ripamonti, Taverna, Todros.

È in congedo:

Greggi.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO